

La probabilità frequentista può bastare per la responsabilità medica

Valeria Zeppilli | 17 apr 2021

Per la Cassazione cade in errore il giudice che, nel valutare la responsabilità omissiva medica, non compie un ragionamento controfattuale unitario.



- [Gli elementi della responsabilità medica vanno considerati nel complesso](#)
- [Il ragionamento controfattuale deve essere unitario](#)
- [La probabilità frequentista](#)

Gli elementi della [responsabilità medica](#) vanno considerati nel complesso

Nei giudizi di [responsabilità medica](#) per omissione non è possibile limitarsi ad affrontare il problema causale valutando solo la più probabile evoluzione di una certa patologia, ma, come affermato dalla Corte di cassazione nella [sentenza](#) numero 11651/2021 qui sotto allegata, occorre considerare anche i fattori causali alternativi, che possono essere rappresentati, ad esempio, "dalla natura della patologia, dal possibile alternativo decorso eziologico..., dallo stato clinico generale del paziente, dai tempi richiesti per l'intervento..., nonché dalla presenza di medico al seguito" in caso di comportamento addebitato a un infermiere di primo soccorso.

Solo considerando tutti tali elementi nella loro complessità, infatti, è possibile riconoscere il collegamento causale tra la condotta ascritta a un operatore sanitario rispetto all'evento dannoso lamentato dal paziente secondo criteri di elevata probabilità logica e di ragionevole certezza processuale.

Il ragionamento controfattuale deve essere unitario

Il giudice che, a fronte di una notevole probabilità suggerita dal sapere scientifico (anche se, come nella specie, pari all'80-85%), ritiene tale dato sufficiente ad assicurare il rispetto dei canoni del giudizio controfattuale ai fini del riconoscimento della causalità materiale, incorre in un errore logico giuridico.

In tal modo, infatti, si omette il confronto con "l'altro corno del problema causale": limitandosi ad affrontare il problema della ricorrenza di una patologia emendabile, il

giudice risolve solo uno degli aspetti controversi della serie causale, unitamente al quale va considerato anche il problema della rilevanza di un intervento sanitario tempestivo.

Invece, il ragionamento controfattuale, per la Corte di cassazione, deve essere unitario e va condotto "mediante l'indicazione dei singoli passaggi che giustificavano, in termini di alta probabilità logica, il superamento degli ostacoli, la cui interferenza non poteva che essere sommata, al razionale svolgersi della catena causale attivata dalla condotta omissiva dell'imputato", escludendo il rilievo di eventuali fattori causali alternativi e concorrenti.

La probabilità frequentista

Del resto, come ricordato dalla Corte di cassazione, già da tempo la giurisprudenza ha chiarito che "la causalità omissiva è ravvisabile non solo in presenza di leggi scientifiche universali o di leggi statistiche che esprimono un coefficiente prossimo alla certezza (ma che pur sempre impongono di accertare la irrilevanza di eventuali spiegazioni diverse eventualmente dedotte), ma può esserlo altresì quando ricorrano criteri medio bassi di probabilità cd. frequentista".

Se questi sono corroborati dal riscontro probatorio circa la sicura non incidenza di altri fattori alternativi, infatti, è ben possibile utilizzarli per accertare il nesso di condizionamento.

[Scarica pdf sentenza Cassazione numero 11651/2021](#)

Fonte: La probabilità frequentista può bastare per la responsabilità medica <https://www.studiocataldi.it/articoli/41668-la-probabilita-frequentista-puo-bastare-per-la-responsabilita-medica.asp#ixzz6sJfVyWuR>

(da www.StudioCataldi.it)

tempestivamente somministrato da un medico del Servizio del 118, sommandosi pertanto questa alternativa probabilistica a tutte le ulteriori varianti al ribasso collegate alla effettiva valenza salvifica di una tempestiva manovra rianimatoria con il defibrillatore; doveva pertanto concludersi che si era distanti dall'elevata probabilità logica e dalla ragionevole certezza razionale di un intervento salvifico in presenza di un più celere ed organizzato intervento dell'ambulanza e del personale sanitario.

Ha depositato una memoria difensiva la difesa della parte civile evidenziando da un lato come il secondo motivo di ricorso si presentasse in fatto in assenza della deduzione di specifici vizi della sentenza impugnata. In relazione poi al profilo di nullità processuale evidenziava come l'odierno processo aveva avuto origine come processo contro soggetti noti a seguito della denuncia di SV nei confronti di soggetti ben determinati e che lo stesso era del tutto diverso da quello contro ignoti che aveva condotto all'archiviazione circa due anni prima e che la preclusione processuale, in mancanza di decreto autorizzativa del GIP, sussisteva soltanto in relazione allo stesso fatto soggettivamente ed oggettivamente considerato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Inammissibile in quanto meramente ripropositivo di doglianza adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte di Appello si presenta il primo motivo di ricorso. Invero nel procedimento penale contro ignoti nel quale è stato emesso il decreto di archiviazione, non è richiesta, per la riapertura delle indagini, l'autorizzazione del GIP prevista dall'art. 414 cod.proc.pen. (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente il P.M. avesse riaperto le indagini attraverso il "passaggio" del fascicolo da "ignoti" a "noti"; sez.2, 13.10.2015, Sabato, Rv.265128).

Né vale sul punto rilevare che nella specie il provvedimento di archiviazione sia stato disposto dopo che la procura precedente aveva provveduto ad un accertamento tecnico sulle cause della morte e sulla ricorrenza di responsabilità da parte di soggetti coinvolti. Invero, in assenza di identità soggettiva della persona iscritta al registro degli indagati, non ricorreva alcun obbligo a carico dell'ufficio del pubblico ministero, né il ricorrente allega alcuna evidenza del fatto che alla notizia di reato, sebbene iscritta contro ignoti, abbiano fatto seguito indagini preliminari specificamente rivolte nei

confronti della persona dell'odierno imputato, in relazione alla posizione di garanzia di cui era titolare, così da giustificare la sua individuazione quale persona indagata e la conseguente iscrizione al registro degli indagati.

2. Fondato risulta invece il secondo motivo di ricorso.

Invero in relazione al rapporto di causalità rispetto all'evento il giudice territoriale, pur richiamando l'insegnamento del giudizio controfattuale proposto dal giudice di legittimità a partire dalla sentenza a sezioni unite F , non ha considerato che l'operazione di verifica causalistica, sulla base di criteri di credibilità razionale e di alta probabilità logica, è stata condotta non solo in relazione alla potenzialità salvifica di un tempestivo intervento con operatore sanitario qualificato munito di strumenti di pronto soccorso rianimatorio, ma in relazione alla stessa natura della patologia occorsa al paziente. In sostanza il giudice distrettuale, per corroborare il giudizio inferenziale già in precedenza condotto dal giudice di prima cure, ha poggiato il ragionamento controfattuale all'interno di un doppio binario causale, operando una prima ricostruzione sulla possibile evoluzione della patologia cardiaca occorsa al paziente e in tale modo ha oltrepassato le asperità dell'eziologia frequentista della scienza medica che limita alla percentuale del 15 % le possibilità che, a fronte di insulto cardiaco come quello occorso al paziente, nessun intervento medico sarebbe risultato salvifico. Si è addentrato poi nell'esame delle potenzialità salvifiche, a fronte dell'insulto cardiaco ischemico in precedenza ipotizzato, di un intervento salvifico dell'equipaggio sanitario tempestivamente sollecitato dall'operatore del 118 ed ha riconosciuto, sulla base di un criterio cronologico fattuale anch'esso riconducibile alla migliore scienza medica e all'eziologia frequentista-probabilistica che, qualora l'intervento del primo soccorso munito di defibrillatore e assistenza di medico al seguito fosse stato più tempestivo, la fase acuta dell'insulto ischemico avrebbe potuto essere trattata con successo. L'errore logico giuridico della Corte di Appello è stato però quello di ritenere che, a fronte di una notevole probabilità (80 - 85 %) suggerita dal sapere scientifico, che si trattasse di patologia ischemica suscettibile di essere trattata nella sua fase acuta (fibrillazione ventricolare) prima che evolvesse in una condizione irreversibile (asistolia), fossero stati rispettati i canoni del giudizio controfattuale richiamati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento della causalità materiale tra condotta temporeggiante dell'operatore del 118 e l'evento dannoso. Peraltro con tale inferenza il giudice distrettuale ha omesso di confrontarsi con l'altro corno del problema causale, quello della potenzialità salvifica dell'intervento tempestivo, laddove egli ha

affrontato e, nella prospettiva considerata, risolto soltanto uno degli aspetti controversi della serie causale, quello afferente alla ricorrenza di una patologia emendabile. Invero l'altro aspetto controverso del problema, relativo alla rilevanza causale di un tempestivo intervento sanitario con defibrillatore, imponeva una autonoma ponderazione sulla sussistenza di un ulteriore anello della serie causale, la cui esplicitazione in termini di logicità e credibilità razionale avrebbe imposto un rinnovato sforzo motivazionale.

Va poi considerato che il ragionamento controfattuale avrebbe dovuto essere unitario e condotto mediante l'indicazione dei singoli passaggi che giustificavano, in termini di alta probabilità logica, il superamento degli ostacoli, la cui interferenza non poteva che essere sommata, al razionale svolgersi della catena causale attivata dalla condotta omissiva dell'imputato, giudizio che al contempo avrebbe dovuto escludere rilievo a eventuali fattori causali alternativi e concorrenti.

4. Al contrario il giudice di appello ha ragionato come se la percentuale pari al 85% indicata dai periti sulla base del sapere medico si riferisse alle potenzialità salvifiche di un intervento tempestivo, non condizionato dalle incertezze o dalle attese provocate dall'operatore del 118, laddove la stessa afferiva alla evoluzione dell'insulto ischemico in fibrillazione ventricolare (patologia trattabile con defibrillazione tempestivamente praticata). Peraltro una tale percentuale probabilistica di rilievo frequentista (stimata in 80-85%) attiene appunto all'origine ed all'evoluzione della patologia e non già alla probabilità di successo nel trattamento della stessa, tanto che lo stesso giudice di appello, argomentando in ordine alla causalità dell'evento, evidenziava in motivazione come ricorresse un margine di insuccesso anche qualora l'operatore sanitario fosse stato chiamato ad affrontare una fibrillazione ventricolare. Richiamando invero il sapere scientifico più accreditato inferiva che, a fronte di un intervento con defibrillatore condotto anche soltanto con qualche minuto di anticipo, *le probabilità di risolvere la crisi cardiaca con l'uso del defibrillatore sarebbero state molto più elevate, essendo la defibrillazione elettrica l'unica terapia in grado di correggere la fibrillazione tachicardica ventricolare e riportare al recupero del ritmo valido con ripristino dell'attività del cuore*, riconoscendo implicitamente la possibilità di insuccesso anche di un intervento tempestivo, percentuale che avrebbe dovuto essere comunque considerata se si voleva rientrare nel solco del ragionamento controfattuale delineato dalla giurisprudenza di legittimità.



5. La Corte di legittimità ha ormai da tempo chiarito che la causalità omissiva è ravvisabile non solo in presenza di leggi scientifiche universali o di leggi statistiche che esprimono un coefficiente prossimo alla certezza (ma che pur sempre impongono di accertare la irrilevanza di eventuali spiegazioni diverse eventualmente dedotte), ma può esserlo altresì quando ricorrano criteri medio bassi di probabilità cd. frequentista, nulla escludendo che "anch'essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio... circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento". Distinguendo la mera probabilità statistica dalla probabilità logica, le Sezioni Unite hanno dunque posto l'accento, con valutazioni che il collegio condivide, sul raggiungimento da parte dell'autorità chiamata a giudicare gli episodi che si riconnettono alla causalità omissiva, di un risultato di "certezza processuale" che, "all'esito del ragionamento probatorio, sia in grado di giustificare la logica conclusione che, tenendosi l'azione doverosa omessa, il singolo evento lesivo non si sarebbe verificato o si sarebbe inevitabilmente verificato, ma (nel quando) in epoca significativamente posteriore o (per come) con minore intensità lesiva".

5.1 Sulla scorta di tali principi giurisprudenziali appare del tutto insufficiente e viziato logicamente il ragionamento del giudice di appello che ha affermato, travalicando i suddetti principi (ricavati dalla pronuncia a S.U. Franzese e dalla giurisprudenza successiva della S.C.), la ricorrenza della relazione causale laddove affronta il problema causale dell'intervento salvifico mediante una doppia valutazione probabilistica e modulando il giudizio controfattuale non già sulle potenzialità salvifiche di un trattamento tempestivo mediante defibrillatore bensì sulla più probabile evoluzione dell'ischemia, ignorando i fattori causali alternativi invocati dalla difesa dell'imputato rappresentati dalla natura della patologia, dal possibile alternativo decorso eziologico (asistolia piuttosto che ischemia seguita da fibrillazione ventricolare) dallo stato clinico generale del paziente, dai tempi richiesti per l'intervento (laddove l'inconcludente e disancorato riferimento contenuto in sentenza è che ad ogni minuto trascorso le probabilità di sopravvivenza potevano decrescere anche del 10 %), nonché dalla presenza di medico al seguito, tutti elementi che, complessivamente considerati avrebbero giustificato un ragionamento più articolato, ai fini del riconoscimento del collegamento causale secondo criteri di elevata

probabilità logica e di ragionevole certezza processuale, tra la condotta ascrivita all'operatore rispetto all'evento.

6. La sentenza deve pertanto essere annullata ai fini civili per nuovo giudizio in punto di rapporto di causalità con rinvio, ai sensi dell'art.622 cod.proc.pen. al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 5.11.2020

Il consigliere estensore

Ugo Bellini

Ugo Bellini

Il Presidente

Fausto Izzo

Fausto Izzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

29 MAR. 2021

oggi



IL FUNZIONARIO CANCELLIERARIO

[Signature]